

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1361/76 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 giugno 1976**

**che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che il corretto funzionamento del regime delle restituzioni applicabili all'esportazione di riso verso i paesi terzi esige che un regime adeguato sia applicato alle esportazioni di miscugli composti di riso appartenente a sottovoci tariffarie diverse;

considerando che la restituzione applicabile a tali miscugli dipende dalla loro classificazione tariffaria, operata in linea di massima conformemente alle regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune;

considerando che, nel caso dei miscugli di riso di sottovoci tariffarie diverse, la classificazione tariffaria determinata in base alle regole di cui sopra crea talune difficoltà; che, in alcuni casi, tale classificazione porta infatti alla concessione di una restituzione elevata per miscugli contenenti una notevole percentuale di prodotti cui si applica una restituzione modesta;

considerando che, per evitare tali difficoltà, è necessario adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabili ai miscugli di riso;

considerando che le disposizioni del regolamento n. 669/67/CEE della Commissione, del 27 settembre 1967, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 941/72<sup>(4)</sup>, sono strettamente connesse al regime di esportazione applicabile ai miscugli di riso e che è pertanto opportuno incorporare tali disposizioni nel presente regolamento e abrogare, conseguentemente, il regolamento n. 669/67/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 6. 5. 1972, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione all'esportazione si applica ai miscugli di riso delle sottovoci 10.06 A e B della tariffa doganale comune solo se detti miscugli sono composti di riso dello stesso stadio di trasformazione e, se del caso, di rotture di riso. Il risone (sottovoce 10.06 A I), il riso semigreggio (sottovoce 10.06 A II), il riso semilavorato (sottovoce 10.06 B I) ed il riso lavorato a fondo (sottovoce 10.06 B II) sono considerati ciascuno come riso ad uno stadio di trasformazione differente.

*Articolo 2*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, la restituzione all'esportazione applicabile ai prodotti della voce 10.06 della tariffa doganale comune composti di riso a grani tondi, a grani lunghi o in rotture di riso è quella applicabile:

- a) per i miscugli contenenti, in peso, il 40 % o meno di rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune,
  - al principale componente in peso, se detto componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, preventivamente diminuito del peso delle rotture.
  - al componente — diverso dalle rotture di riso — soggetto alla restituzione meno elevata, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, preventivamente diminuito del peso delle rotture;
- b) alle rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune, per gli altri miscugli.

*Articolo 3*

Se il riso esportato delle sottovoci 10.06 A o B della tariffa doganale comune contiene rotture della sottovoce tariffaria 10.06 C, la restituzione all'esportazione è diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 0 e sino a 5	0
più di 5 e sino a 10	2
più di 10 e sino a 15	4
più di 15 e sino a 20	6
più di 20 e sino a 30	15
più di 30 e sino a 40	30

*Articolo 4*

Il regolamento n. 669/67/CEE è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---